

appresso, che interviene al presente atto nella sua qualità di rappresentante legale dell'Impresa Milano Systems SRL, nel prosieguo del presente atto definita *Società*, avente sede legale in Segrate (MI), Via Umbria, civico numero 10, CAP. 20054, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n. 09577380158.

SI PREMETTE

- che con propria Decisione di contrarre n. 130 del 30/04/2024 è stato autorizzato l'affidamento all'operatore economico Milano Systems SRL della fornitura di una Telecamera alta velocità PHANTOM MIRO C321 + obiettivo 12mm (items 1 e 3), CIG B100F25157, tramite la piattaforma MEPA, per un importo pari ad € 11.490,00 + IVA con oneri per la sicurezza pari a zero; ai sensi del combinato disposto dall'art. 225 comma 8 del D.lgs. 36/2023, dall'art. 1 comma 2 lett. a) del DL 76/2020, richiamato dall'art. 14 del D.L. n. 13/2023 e ss. mm. e ii.valere su fondi PNRR UE Next Generation EU - Missione 4 Componente 4 Investimento 1.3 CUP B53C22004070006;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse - Quanto contenuto in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto - L'*Università*, come sopra rappresentata, affida all'Impresa Milano Systems Srl, che accetta, la fornitura di una Telecamera alta velocità PHANTOM MIRO C321 + obiettivo 12mm (items 1 e 3).

Per una puntuale descrizione della fornitura, oggetto del presente contratto, le parti fanno espresso rinvio a quanto contenuto nel Capitolato Speciale e ai relativi allegati.

Art. 3 - Modalità di svolgimento della fornitura e tempistiche

- Per le modalità di esecuzione della fornitura, che forma oggetto del presente contratto, le parti fanno espresso rinvio al Capitolato Speciale.

Art. 4 - Corrispettivo del contratto - L'importo complessivo

della fornitura è pari ad **Euro 11.490,00** (undicimilaquattrocentonovanta) + IVA, con oneri per la sicurezza pari a € 0,00.

Art. 5 - Durata del contratto - Il presente contratto ha durata

di 3 mesi decorrenti da data di stipula del contratto.

Art. 6 - Obblighi dell'affidatario - Per quel che riguarda gli

oneri e gli obblighi della Società e del personale addetto per l'esecuzione del presente contratto, le parti fanno espresso rinvio a quanto contenuto nel Capitolato Speciale citato.

Art. 7 - Penali - Saranno applicate le penali nelle misure e con

le modalità espressamente previste nell'art. 11 del Capitolato Speciale.

Art. 8 - Modalità di pagamento, anticipazione e fatturazione -

I pagamenti verranno effettuati secondo le modalità previste all' art. 13 del Capitolato Speciale.

Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva della Società ed alla verifica di cui all'art. 48

bis del DPR 602/73 e dal Decreto del MEF n. 40 del 18 gennaio 2008.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 co. 1 Legge 136/10 e ss. mm. e ii. i pagamenti verranno effettuati dall'*Università* a mezzo bonifico bancario su conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, con Codice Identificativo Gara (CIG) B100F25157.

Il Legale rappresentante della *Società* ha dichiarato che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche è il seguente: CODICE IBAN: IT90E0569620600000006408X80.

Le persone delegate ad operare sullo stesso conto corrente sono: il Sig. Giancarlo Bianchini, nato a milano il 24/01/1956, Codice Fiscale BNCGCR56A24F205W.

Qualsiasi modifica dei dati sopra indicati deve essere tempestivamente notificata all'*Università*. In difetto nessuna responsabilità può attribuirsi all'*Università* stessa per pagamenti effettuati secondo i riferimenti sopra riportati.

Ai sensi del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d'Ufficio, inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del Responsabile Unico del Progetto.

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente tutti i dati

indicati all'art. 13 del Capitolato Speciale, oltre il CUP B53C22004070006.

La Società dovrà emettere fattura, con esposizione dell'IVA relativa, con l'annotazione "scissione dei pagamenti", ai sensi del combinato disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 e dall'art. 2 Decreto M.E.F. del 23 gennaio 2015.

Art. 9 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari - La Società assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. e ii. a pena di nullità assoluta del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 - bis, della suddetta legge, il presente contratto sarà risolto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dovrà darne immediata comunicazione all'Università e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

L'Università verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle Imprese, a qualsiasi titolo interessate ai servizi, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e ss. mm. e ii..

Art. 10 - Recesso - L'*Università* si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte della *Società*, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione nel rispetto degli obblighi contrattuali, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.. L'eventuale recesso sarà notificato dall'*Università* alla *Società*, con preavviso non inferiore a venti giorni tramite PEC.

Art. 11 - Risoluzione del contratto - L'*Università* potrà procedere alla risoluzione del presente contratto nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente nonché dall'art. 15 del Capitolato Speciale.

Art. 12 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Codice Etico e di Comportamento di Sapienza Università di Roma

- La *Società* si impegna all'osservanza delle disposizioni e degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice etico e di comportamento adottato dall'*Università*, emanato con Decreto Rettorale n. 3430/2022, pena la risoluzione del presente contratto.

Art. 13 - Norme che regolano l'appalto - L'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le condizioni espressi nel presente contratto,

nel Capitolato Speciale, nonché nella normativa vigente.

Art. 14 - Dichiarazione ex art. 53, comma 16 ter D. Lgs. 165/2001

- Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - *pantouflage* o *revolving doors*), l'Università prende atto che la Società ha dichiarato formalmente di conoscere il divieto valido per i dipendenti, i quali negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 15 - Dichiarazione assenza conflitti di interessi -

L'Università prende atto che la Società ha dichiarato formalmente di non versare in alcuna ipotesi di conflitto di interessi di cui agli artt. 1 comma 9, lett. e), L. 190/2012 e 16 del D.lgs. 36/2023.

Art. 16 - Domicilio legale - Ai fini dell'esecuzione del presente

contratto, i contraenti eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali.

Art. 17 - Foro competente - Per le eventuali controversie che dovessero sorgere fra le parti, in esecuzione dell'appalto, è competente il Foro di Roma.

Art. 18 - Registrazione del contratto - Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. e ii.

Art. 19 - Spese - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della *Società*.

Il presente contratto è esente da imposta di bollo.

PER L'UNIVERSITA'

Dott.ssa Roberta Solvi

PER LA SOCIETA'

Sig. Massimo Casati